

6

12 Febbraio 2016

Il Sole **24 ORE**

guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

Periodico settimanale / Anno XX / n. 6
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

Guida al Lavoro

Settimanale di amministrazione del personale,
contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro

GRUPPO **24 ORE**

Tribunale di Brescia,
sez. lav., 19 novembre 2015

Roberto Scaramella
Avvocato in Milano
Ha collaborato Annalisa Buccino

Somministrazione, successione di contratti e termini di decadenza

Il Tribunale di Brescia ha emesso una chiara e motivata pronuncia, contraria a precedenti del vicino Tribunale di Milano, in merito alla decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 32, legge 4 novembre 2010, n. 183, previsto per l'impugnazione del contratto di somministrazione.

In particolare, la fattispecie sulla quale il Giudice ha espresso il giudicato vede il susseguirsi, a pochi giorni di distanza tra loro, di una serie di contratti di somministrazione a termine tra il ricorrente e l'utilizzatrice, per il tramite dell'agenzia per il lavoro.

I suddetti contratti venivano tutti impugnati con un'unica lettera inviata all'utilizzatore entro il termine di 60 giorni indicato nel comma primo dell'art. 6, L. 604/66, come riformato dall'art. 32 L. 183/2010 decorrente dall'ultimo contratto e, cioè, quando il rapporto di lavoro tra le parti si era definitivamente concluso.

A tal proposito, il Giudicante di Brescia ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata dalla società, ritenendo che il termine di cui alle leggi citate decorresse non dall'ultimo contratto, ma da ogni singolo contratto stipulato tra le parti, non rilevando né il fatto che tra un contratto ed un altro fossero decorsi solo pochi giorni (quindi termini più brevi dei 60 giorni previsti dalla norma), né il fatto che il lavoratore venisse riassunto dalla medesima società con altro contratto pochi giorni dopo la conclusione del contratto precedente.

Secondo il Giudice, non potrebbe addivenirsi ad una conclusione diversa in quanto, facendo decor-

Il Tribunale di Brescia interviene in merito alla decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 32, legge n. 183/2010 previsto per l'impugnazione del contratto di somministrazione

LA MASSIMA

Somministrazione di lavoro - contratti a termine succedutisi nel tempo - decadenza ex art. 32 legge 183/2010 - decorrenza da ogni singolo contratto - sussistenza

Si ritiene che, benché tra la cessazione di un rapporto lavorativo e l'inizio di quello successivo siano decorsi solo pochi giorni, il lavoratore fosse gravato dall'onere di impugnare ogni contratto nel termine di legge finendosi, diversamente opinando, per tutelare una mera aspettativa di fatto, consistente nella mera speranza di una successiva assunzione.

¶ Tribunale di Brescia, sez. lav., 19 novembre 2015 (Giud. Mossi)

rere il termine di impugnazione esclusivamente dall'ultimo contratto di lavoro, non si farebbe che tutelare una mera aspettativa del lavoratore che, confidando in una successiva assunzione, lascerebbe decorrere il termine per impugnare i contratti precedenti, con la consapevolezza di poterli impugnare anche in futuro (alla scadenza dell'ultimo contratto).

A quanto detto dal Giudicante si può aggiungere solamente che, riconoscendo una simile decorrenza del termine per l'impugnazione, si concederebbe al lavoratore una facoltà non prevista dalla norma, ossia quella di impugnare i contratti stipulati con il datore di lavoro addirittura ad anni di distanza, cosa avvenuta anche nel caso trattato.

In tal modo, si finirebbe per violare certamente il disposto della norma di cui al primo comma dell'art. 6 L. 604/66, come riformato dall'art. 32 L. 183/2010, avente proprio la ratio di deflazionare il contenzioso e ridurre i tempi relativi alla situazione

di incertezza nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.

Le precedenti sentenze del Tribunale di Milano

Tale conclusione scaturente nella sentenza commentata, seppur apparentemente l'unica ad essere coerente con il dettato normativo e consequenziale alla ratio della norma, segue invece ad altre sentenze in senso contrario pronunciate sull'argomento, molte delle quali del Tribunale di Milano (tra tutte sentenza n. 610/2012, est. Mariani).

Negli anni passati, sino alla giurisprudenza di merito più recente, in tema di decadenza del termine previsto ex art. 32, legge n. 183/2010 per l'impugnazione dei contratti di somministrazione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la successione di contratti tra le medesime parti ad intervalli molto brevi e omogenei, termini più brevi dei 60 giorni, non fa che impedire la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell'azione di nullità o illegittimità dei contratti di somministrazione, configurandosi una situazione differente da quella che è il licenziamento altresì qualificabile come causa impeditiva della decadenza ai sensi dell'art. 2966 c.c.

Seguendo tale impostazione, quindi, si è finiti per far decorrere i termini per l'impugnazione dei contratti di somministrazione esclusivamente dal termine dell'ultimo contratto, facendo salvi i diritti vantati dal lavoratore in merito ai contratti stipulati anni addietro.

La decadenza dopo la proroga ex legge 26 febbraio 2011, n. 10

Altro elemento per il quale la sentenza del Tribunale di Brescia differisce da alcuni precedenti del Tribunale di Milano, risiede nell'applicabilità retroattiva della proroga prevista dal comma 1 bis dell'art. 32 L. 183/2010, come inserita dalla L. n. 10 del 26.2.2011.

A riguardo, si segnalano due diverse posizioni da parte del Tribunale di Milano.

Infatti, le sentenze del Tribunale di Milano 20 ottobre 2011, n. 4814 e n. 4815, 13 febbraio 2012, n. 737, 19 marzo 2012, n. 1464 e n. 1465, 2 maggio 2012, n. 2237, 18 novembre 2011, n. 5611, n. 5838 del 2011 si sono espresse nel senso di ritenere la non retroattività della legge n. 10/2011.

Si ricorda, infatti, come la legge citata, entrata in

vigore in data 26 febbraio 2011, ha inserito il comma 1 bis all'art. 32, legge n. 183/2010, prevedendo che «In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011».

Alla stregua delle suddette sentenze del Tribunale di Milano, la norma di cui al citato comma 1-bis, non essendo retroattiva, è idonea a posticipare al 31 dicembre 2011 il termine di decadenza esclusivamente per le ipotesi in cui il termine suddetto non fosse al 26 febbraio 2011, data di entrata in vigore della legge, ancora decorso ed il lavoratore non fosse incorso in decadenza.

Tale interpretazione ambrosiana, da una parte, è diretta a limitare fortemente gli effetti della proroga dei termini di decadenza e, dall'altra, fornisce una versione più aderente al contenuto dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in sede di approvazione della richiamata disposizione. Detto ordine del giorno esclude, infatti, espressamente il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali per le fattispecie previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32 legge n. 183/2010 (e quindi anche per i casi in cui si chieda la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal formale datore di lavoro).

Inversamente, il Tribunale di Brescia, come già avvenuto in verità per parte minoritaria dello stesso Tribunale di Milano (sentenza n. 3914 del 4 agosto 2011 est. Colosimo) ha ritenuto di discostarsi da tali precedenti non individuando alcun distinguo tra contratti esauriti o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge che ha introdotto la proroga dei termini.

Per cui, avendo il legislatore avvertito il bisogno di differire l'operatività delle nuove disposizioni sulla decadenza sino al 31 dicembre 2011 per tutte le ipotesi prima non contemplate, compresi i rapporti di somministrazione, si applicherebbe il nuovo termine di decadenza anche ai contratti di somministrazione già cessati al momento di entrata in vigore della legge.

Considerata la non concordanza di opinioni tra Tribunali seppur geograficamente vicini, non resta che attendere pronunce di Corti Superiori che, eventualmente, dirimino il contrasto. ♦